



COMUNE DI COLONNA

Città Metropolitana di Roma Capitale
00030 - PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 37 DEL 30/09/2020

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del Servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020.

L'anno **2020**, il giorno **trenta** del mese di **Settembre** alle ore **15:00**, nella sala adunanze consiliari convocato per disposizione del Sindaco, con avvisi inviati all'indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) di ciascun Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica Straordinaria** di **Prima** convocazione.

Sono convenuti i Signori Consiglieri:

| Cognome e Nome | Presente | Cognome e Nome | Presente |
|----------------------|----------|--------------------|----------|
| GIULIANI FAUSTO | PRESENTE | ABBALLE DAMIANO | PRESENTE |
| BARTOLI RICCARDO | PRESENTE | CASCIA GIORGIO | PRESENTE |
| SANTORO VINCENZO | PRESENTE | POCHESCI FABIO | PRESENTE |
| CAPPELLINI MARCO | PRESENTE | ROMAGNOLI CRISTIAN | PRESENTE |
| QUAGLIA SERENA | PRESENTE | GELPI ALESSANDRO | PRESENTE |
| DEL SIGNORE ELEONORA | PRESENTE | PERFILI SARA | PRESENTE |
| DE FILIPPIS VALERIA | PRESENTE | | |

Totale Presenti 13 Totale Assenti 0

Essendo legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

- Presiede il Signor **FAUSTO GIULIANI** nella sua qualità di Presidente
- Assiste **DOT.SSA ROSA MARIANI** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica.

- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della deliberazione:

I responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ove richiesto e/o previsto dalla normativa vigente, esprime parere favorevole;

I responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ove richiesto e/o previsto dalla normativa vigente, esprime parere favorevole;

Il Sindaco **Fausto Giuliani** introduce l'ottavo punto iscritto all'ordine del giorno. Espone i contenuti l'Assessore al Bilancio **Riccardo Bartoli**.

L'intervento, come anche tutti quelli della seduta è oggetto di ripresa video con un sistema che ne consente la visione sul canale youtube e la pubblicazione nell'apposita sezione del sito ufficiale del Comune di Colonna dedicata all'archivio delle registrazioni video consiliari.

La discussione è riportata nel verbale di resoconto stenotipato allegato al presente atto e da intendersi qui integralmente richiamato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1.01.2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6.03.2014, n.16, convertito con modificazioni dalla L. 2.05.2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI, ed in particolare il comma 683, il quale stabilisce che: *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da un'altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

RICHIAMATI:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'Art. 107 del D.L. 18/2020, che al comma 2 modificato dalla conversione in Legge del DL Rilancio (articolo 106, comma 3-bis del DL 34/2020, recentemente convertito con la legge n. 77/2020): *"Per le finalità di cui al comma per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 Settembre 2020"*.

CONSIDERATO inoltre

- che la legge 27.12.2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14.11.1995 n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- che ARERA ha pubblicato i seguenti atti:

- a) Delibera n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti" (MTR);
- b) Determina Nr. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 avente titolo "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari"
- c) Delibera Nr. 238/2020/R/Rif del 23 giugno 2020 - Emergenza Covid-19, avente titolo "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- d) Deliberazione n. 57/2020/R/ Rif del 03 marzo 2020 di ARERA, avente titolo "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

DATO ATTO che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Colonna non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

RILEVATO, altresì, che per poter redigere il PEF, l'Amministrazione Comunale deve acquisire e coordinare il PEF grezzo trasmesso dal gestore del Servizio che per il Comune di Colonna si identifica nella Soc. "ambiente, Energia E Territorio S.p.a." In Forma Abbreviata "ambi.en.te. Spa" CF. 10932291007, che ha gestito il servizio di igiene urbana ed Ambientale;

CONSIDERATO, a tal fine, che:

- la Soc. ambi.en.te. Spa ha trasmesso al prot. dell'Ente Reg. nr. 7508 del 24/09/2020 il PEF grezzo anno 2018 in base allo schema appendice 1 Delibera Arera 443/2019;
- la società ha trasmesso i dati con evidente ritardo rispetto alla richiesta avanzata dall'Ente via pec in data 25.06.2020
- La società non ha trasmesso i seguenti documenti:
 - la dichiarazione di veridicità MTR Arera in base allo schema appendice 3 Delibera Arera 443/2019;
 - La relazione di accompagnamento in base allo schema appendice 2 Delibera Arera 443/2019;
 - Il Bilancio di esercizio anno 2017;
 - Il Bilancio di esercizio anno 2018;
- L'Ente ha sollecitato nuovamente la produzione dei documenti indispensabili alla formazione del Piano Economico e Finanziario, senza avere riscontro.

RILEVATO che, il gestore come sopra identificato, non ha trasmesso gli atti e documenti di propria pertinenza, ai sensi della citata deliberazione n. 443/2019 e successiva modifica, pertanto, l'Ente attiverà i meccanismi di garanzia previsti all'art. 7 della citata deliberazione.

RICHIAMATI in particolare della suddetta Deliberazione:

- l'art. 1 "Ambito di applicazione" che così recita: «1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono. 1.2 Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade;

b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.»

- l'art. 2 "Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario" che così recita: «2.1 Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie de/ servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.' a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; b) costi d'uso del capitale: intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019. 2.2 La determinazione delle componenti tariffarie di cui al precedente comma 2.1 è effettuata in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR),»

- l'art, 4 "Determinazione delle entrate tariffari" che così recita: «4.1 La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla luce delle situazioni rilevate. 4.2 Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente. più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del M TR: • del tasso di inflazione programmata; • del miglioramento della produttività; • del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; • delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. 4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo per i/ valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività. 4.4 Nel caso in cui l'ente territorialmente competente ritenga necessario per i/ raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui a/ precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR. 4.5 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del M TR sono considerate come valori massimi, È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione. applicare valori inferiori,»

- l'art, 6 «Procedura di approvazione» che così recita: «6.1 Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. 6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare da: a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'ente territorialmente competente. 6.3 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza,

della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. 6.4 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione. in coerenza con gli obiettivi definiti. 6.5 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6, 1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva 6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente».

RICHIAMATA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 marzo 2020 57/2020/R/RIF Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente" nelle cui premesse esplicita che:

- "in continuità con la disciplina di settore e tenuto conto della necessità di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, sia necessario fornire talune indicazioni basate su criteri di semplificazione amministrativa riguardo alla Validazione dei dati e all'approvazione degli atti predisposti, con propria deliberazione. dall'Ente territorialmente competente".

RICHIAMATI in particolare della suddetta Deliberazione:

- l'art. 1 «Semplificazioni procedurali» che così recita: (omissis) «1.3 Laddove - a norma del comma 45 della deliberazione 443/2019/R/RIF - ci si avvalga, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR dovranno essere indicate, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti, 1.4 Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito de/ servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce. da ciascun soggetto affidatario. inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF».

- L'art.2 «Avvio di un procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente» che così recita: [omissis] «2.3 Nell'ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, l'Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all'Autorità secondo quanto previsto dal comma 6, 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto Conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione. 2.4 Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione».

- in un'ottica di semplificazione dei procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, sia necessario:

- con riferimento all'attività di validazione, prevedere misure tese ad evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;
- disciplinare le modalità di acquisizione e di presentazione dei dati e degli atti relativi a contesti in cui risultino operativi più gestori, nonché riferiti a realtà in cui le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente prevedano attività sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito sia da parte dei comuni ricadenti nel medesimo territorio;
- precisare che non sono tenuti a predisporre il piano economico finanziario i meri prestatori d'opera, stabilmente esclusi da tale anche alla luce della normativa previgente;

TENUTO CONTO che

- l'art. 4 dell'MTR - Allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF - stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffane per l'anno 2020, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie 2019 calcolate con il metodo precedente (MTN);
- alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dall'MTR:
 - il coefficiente di recupero di produttività (Xa), determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0, 1% e 0,5%;
 - il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa), che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;
 - il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa), che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;
- l'art. 6 dell'MTR stabilisce che
 - i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte, Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA,
 - «i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno a = {2020,2021} per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie.» e che pertanto i costi riconosciuti per l'anno 2020 sono determinati sulla base di quelli effettivi dell'anno 2018;
 - I costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a-2), al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle seguenti poste rettificative di costo operativo o accantonamenti. diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 dell'MTR;
 - gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
 - le svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - gli oneri straordinari;
 - gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;

- gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente,
- i costi connessi all'erogazione di liberalità;
- i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari;
- le spese di rappresentanza;
- L'art. 7 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi di gestione (CGa) prevedendo tra di esse anche i costi operativi incentivanti (COI), che hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale. Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano, ad esempio, quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa rientrano, ad esempio, l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza;
- l'art. 9 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi comuni (CCa) prevedendo tra di esse la componente COAL, a che includono tra le altre:
 - la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente;
 - eventuali altri oneri sostenuti: a) per lo svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento; b) per misure di prevenzione, di cui all'articolo 9 della Direttiva 2008/98/CE prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono: i) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; ii) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - I costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.
 - l'art. 10 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi d'uso del capitale (CKa);
 - l'art. 11 dell'MTR definisce il valore delle immobilizzazioni ed a tale fine stabilisce che:
 - il perimetro delle immobilizzazioni comprende i soli cespiti in esercizio al 31 dicembre dell'anno (a-2), acquisiti dall'esterno o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi e per i quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli stessi. Sono incluse le immobilizzazioni in corso risultanti al 31 dicembre dell'anno (a-2), al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni. Sono altresì escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in stand-by.
 - La ricostruzione del valore lordo delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre dell'anno (a-2) è effettuata sulla base del costo storico di acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso come risulta dalle fonti contabili obbligatorie.

- Nel caso in cui non sia possibile ricostruire la stratificazione storica di realizzazione del bene, si fa riferimento al primo libro contabile in cui il cespite è riportato.
- Nel caso in cui non sia possibile, nei tempi previsti per l'applicazione della nuova regolazione, la ricostruzione del valore del costo storico e di tutti gli elementi necessari alla stratificazione delle immobilizzazioni e comunque limitatamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'anno 2020 si prevede l'invarianza delle corrispondenti componenti di costo (ammortamento e remunerazione del capitale).
- Le fonti contabili obbligatorie necessarie per la ricostruzione del costo storico dei cespiti sono: il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge
- Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti gli oneri promozionali, le concessioni. ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti
- Per gli anni successivi al 2018 sono altresì esclusi dalla valorizzazione delle immobilizzazioni gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento.
- Con riferimento ai contributi in conto capitale erogati da enti pubblici, il valore delle immobilizzazioni nette si calcola detraendo dal valore delle immobilizzazioni lorde il valore dei contributi ricevuti in ciascun anno, rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi al netto della quota già degradata. La valorizzazione dei finanziamenti a fondo perduto avviene indipendentemente dal soggetto che li ha percepiti.
- Con riferimento ai cespiti di proprietari diversi dal gestore. possono essere ammessi a riconoscimento tariffario solo nel caso in cui il medesimo proprietario, a fronte dell'uso del bene, richieda un canone o il pagamento di interessi o ratei di mutui; qualora tale condizione sia soddisfatta, vengono riconosciute al gestore i costi d'uso del capitale delle relative immobilizzazioni, nei limiti di quanto corrisposto ai proprietari
- Per i cespiti di proprietà di comuni, consorzi, società patrimoniali o comunità montane sono considerati come fonti obbligatorie il conto del patrimonio e le scritture inventariali a valore.
- l'art. 13 dell'MTR contiene una specifica tabella dove è riportata la vita utile regolatoria dei cespiti comuni e specifici:
- all'art. 14 dell'MTR con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che:
 - nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011:
 - nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.
- Di quanto stabilito dall'art. 15 dell'MTR in tema di componenti a conguaglio, dal successivo art. 16 in tema di coefficienti di gradualità determinati dall'ETC sulla base degli intervalli definiti dallo stesso MTR;

RICHIAMATA la determinazione n. 02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante: «Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari» da cui emergono i seguenti precisazioni:

- nel caso in cui i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti siano differenziati su base comunale, l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con l'ambito tariffario comunale;
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al suddetto singolo ambito tariffario (art. 1, 1.3);

- nel caso in cui l'ambito tariffario sia comunale, il PEF deve essere predisposto da parte dei gestori affidatari in relazione a ciascun Comune;
- qualora il medesimo gestore affidatario del servizio operi su più ambiti tariffari, ovvero offra una pluralità di servizi i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti tariffari e/o da servizi esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti di origine speciale) sono attribuiti dal gestore medesimo al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;
 - in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità,
- dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto legge 248/07, le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie oltre alle ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;
- ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 6 del medesimo MTR, il soggetto tenuto alla predisposizione del PEF deve:
 - nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2018 o 2019:
 - utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
 - determinare la componente a conguaglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 443/2019/R/RIF facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore;
 - nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2020, fare ricorso alle migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno;
- ai fini della determinazione della componente AR,a di cui al comma 2.2, del MTR, i ricavi da incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili sono valorizzati in continuità con quanto disposto dagli Enti territorialmente competenti precedentemente all'entrata in vigore del MTR;
- il comma 9.1 del MTR disciplina il riconoscimento dei crediti inesigibili nella componente CCDa in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, considerando i crediti inesigibili indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui tali crediti hanno avuto origine;
- la componente COAL,a, include la quota degli oneri di funzionamento di Arera effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2020 con riferimento alla competenza relativa all'anno 2018;
- riguardo la valorizzazione della componente Acca, di cui al comma 14.2 del MTR il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno a è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno a-2;
- con riferimento alle modalità di riconoscimento dei leasing finanziari e operativi, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, valorizza i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi d'Uso del capitale di cui all'articolo 10 del MTR e, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di leasing nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1. del MTR;
- in deroga a quanto disposto dal precedente alinea, in considerazione delle specificità del settore, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, può valorizzare i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando i relativi canoni nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, tali canoni potranno altresì essere considerati ai fini della

determinazione dei costi operativi incentivanti di cui all'articolo 8 del MTR, a condizione che siano generati da variazioni delle caratteristiche del servizio QL e/o variazioni del perimetro gestionale PG e nel rispetto dei vincoli di cui al medesimo articolo 8;

- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF e dell'articolo 2 del MTR, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del PEF devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui comma 18.3 del MTR

RICHIAMATA la deliberazione ARERA 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF ed il particolare:

- l'art. 1 dove si prevede la facoltà per l'ETC di integrare gli obiettivi di qualità del servizio (OL) e di ampliamento del perimetro gestionale (PG), con un ulteriore obiettivo C192020 che permetta di tener conto delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell'emergenza da Covid-19

- l'art. 2 dove si introducono modifiche ed integrazione al MTR a seguito dell'emergenza COVID-19 ed in particolare:

- la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2020 componenti aggiuntive di natura previsionale destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, sia per i costi variabili (COVtv,2020) che per i costi fissi (COVtf,2020). Entrambe le componenti possono assumere valore positivo o negativo e devono essere quantificate sulla base di criteri oggettivi e verificabili, tenuto conto delle fattispecie elencate all'art 7 bis, comma 3, del MTR;

- la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2020, limitatamente alle componenti di costo variabile la componente aggiuntiva di natura previsionale (COStv,2020) destinata alla copertura degli oneri variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF;

- la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2020, limitatamente alle componenti di costo variabile, la componente (RCNDtv) di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche. La valorizzazione di questa componente può avvenire solo nel caso in cui non siano state vincolate allo scopo specifiche risorse rese disponibili nel bilancio dello Stato o in quello di altri Enti territoriali;

- la possibilità per l'ETC di considerare il coefficiente COV2020 valorizzandolo nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3% e soltanto nel caso si sia reso necessario, anche in ottemperanza alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità o alla normativa vigente, ovvero per finalità sociali: a) adottare prassi e raccomandazioni sanitarie specifiche orientate a garantire la massima tutela della salute, della sicurezza e della protezione dal rischio contagio del personale, sia operativo che amministrativo; b) prevedere variazioni delle modalità di gestione del rifiuto in ottemperanza alle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, con particolare riferimento allo smaltimento della frazione indifferenziata in condizioni di sicurezza; c) aumentare la frequenza dei ritiri della raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti, rimodulando eventualmente la fornitura di altri servizi non essenziali; d) attivare servizi di raccolta dei rifiuti rivolti ai soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria; e) effettuare attività di igienizzazione/sanificazione e lavaggio di marciapiedi, strade e aree ad alta frequentazione, qualora effettuati in esito a prescrizioni emanate da parte delle

autorità locali competenti; f) attivare forme di agevolazione a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate.

- che per l'anno 2020 il valore percentuale (p) della variazione delle entrate tariffarie MTR 2020 rispetto a quelle MTN 2019 non può assumere un valore superiore al 6,6% fatta salva la facoltà prevista dal comma 4,5;

- che per l'anno 2020, l'ETC può includere nella relazione di cui al comma 4.5 le valutazioni attestanti gli eventuali oneri causati dalla gestione dell'emergenza da COVID-19 nell'anno 2020, sostenuti al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali nonché per il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio.

- l'art. 3 che stabilisce che nel caso di subentro di un gestore in un ambito o bacino di affidamento dei servizio, il gestore subentrante, in qualità di suggello che assume la titolarità del diritto a ricevere le componenti di conguaglio di cui ai commi 2.2 e 2.2, nonché la rata annuale RCNDT_{v/r} e la quota annuale RCU_{tv,a} di cui al comma 2.2ter e la quota annuale RCU_{tf,a} di cui al comma 2.3 ter, corrisponde al gestore uscente i conguagli e le rate a quest'ultimo spettanti e non ancora recuperate, qualora già quantificate e approvate dall'Ente territorialmente competente ai sensi del MTR;

- l'art. 4 che fissa le modalità con le quali l'ETC può richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), l'anticipazione, per l'anno 2020, dell'importo corrispondente alla valorizzazione della componente RCNDT_v, relativa al minor gettito derivante dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche,

ACCERTATO che

- l'art.1 «Definizioni» dell'Allegato A alla Deliberazione di ARERA 443/2019/R/RIF individua l'«Ente territorialmente competente» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;»

- NON essendo «costituito ed operativo» spetta a questo Ente, individuato dalla disciplina regolatoria come Ente Territorialmente Competente, svolgere l'attività di validazione dei dati alla base del PEF predisposto dal Gestore;

- in quanto Ente Territorialmente Competente questo Ente è tenuto alla predisposizione delle tariffe intese come piano economico-finanziario su scala comunale.

TENUTO CONTO che risulta:

| | |
|---|----------------|
| il valore delle entrate tariffarie 2019 (Told2019) è pari a | 1.172.149,76 € |
| il valore massimo delle entrate tariffarie 2020 non potrà superare l'importo di | 1.190.904,16 € |
| il valore delle entrate tariffarie 2020 definitive | 1.005.041,24 € |
| variazione in Euro (2020 su 2019) | -185.862,92 € |

e pertanto la suddetta variazione risulta rispettosa del limite di crescita del MTR;

DATO CONTO che:

- il gestore non ha trasmesso i documenti necessari e indispensabili secondo la deliberazione 443/2019 di Arera e "Allegato A (MTR)";

- NON si è potuto procedere alla verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore e dal Comune;

- Non è stato possibile verificare il rispetto della metodologia prevista dalla delibera 443/2019/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;

DATO CONTO che:

- Avendo ricevuto dal soggetto gestore esclusivamente l'Appendice 1 di MTR, come aggiornato con la deliberazione ARERA n, 238/2020/R/RIF, in cui si rilevano evidenti errori;
- Si procederà ad attivare i meccanismi di garanzia previsti dall'art. 7 della deliberazione 443/2019 di Arera;
- si è comunque provveduto all'elaborazione della tabella, con riferimento al singolo ambito tariffario, secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 1 di MTR, come aggiornato con la deliberazione ARERA n, 238/2020/R/RIF **Allegato A)** al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- si è provveduto alla predisposizione della relazione contenente le valutazioni di questo ETC sul Piano Economico e Finanziario 2020, **allegato C)** al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sviluppando i seguenti punti:
 - Attività di validazione svolta;
 - Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
 - Costi operativi incentivanti;
 - Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
 - Focus sulla gradualità per le annualità 2018;
 - Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing;
 - Scelta degli ulteriori parametri;

VISTO l'art. 2 "Modalità operative di trasmissione dei dati" della determinazione n. 02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione Ciclo dei rifiuti urbani e assimilati di ARERA che dispone:

- Che gli ETC, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF, in particolare trasmettono:
 - a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui al MTR;
 - b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
 - c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR,
 - d) la delibera di approvazione del PEF e (ove disponibili) dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.
 - che gli atti, i dati e la documentazione suddetti vengano trasmessi tramite apposita procedura resa disponibile via extranet con compilazione di maschere web e caricamento di moduli a partire dai format resi disponibili sul sito.

RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Gestore e integrate dal Comune, anche in assenza di poter effettuare le verifiche sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione del PEF 2020 del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo al Comune;

DATO ATTO CHE la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta ai sensi dell'articolo 6, comma 6.4, delibera n. 443/2019/R/rif di Arera, i cui esiti sono contenuti nella **Relazione al Piano Finanziario a cura dell'Ente, All. C).**

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'Articolo 6 comma 6 della deliberazione Arera 443/2019/R/rif di Arera "Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente." – e quindi assumono piena ed immediata efficacia.

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013;

VISTA la legge n. 68 del 2.05.2014;

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i

VISTO il vigente Il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI);

VISTO il Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), convertito nella Legge n. 27 del 24.04.20;

VISTE le delibere ARERA n. 443 e 444 del 2019, 158/2020, 238/2020, e determinazione 2/DRIF/2020 n. 59/20;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

CON VOTI espressi come segue:

presenti: 13

assenti: 0

Favorevoli: 9

Contrari : 4 (Pochesci, Romagnoli, Gelpi e Perfili)

Astenuti: 0

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono tutti richiamati e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1) DI VALIDARE e APPROVARE il Piano Finanziario Tari per l'anno 2020 all. A) dando atto che:

- ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della suddetta Deliberazione 443/2019/R/rif di Arera, l'importo sopra determinato costituisce, fino all'approvazione da parte dell'Autorità, il prezzo massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti che verrà svolto sul Comune per l'anno 2020
- Di dare atto che la percentuale effettiva di variazione del PEF 2020 rispetto al 2019 risulta per il Comune (ambito tariffario) entro il limite di crescita ammissibile
- Il suddetto totale in base alla condizione per la riclassificazione di cui all'art. 3 del MTR, è così composto:

| | |
|--|----------------|
| ETF2020 totale delle entrate tariffarie riclassificate relative alle componenti di costo fisso | 520.199,53 € |
| ETV2020 totale delle entrate tariffarie riclassificate relative alle componenti di costo variabile | 484.841,71 € |
| Totale PEF 2020 | 1.005.041,24 € |

2) DI APPROVARE l'Allegato B) - Atti e Documenti del gestore, contenente esclusivamente Il PEF grezzo anno 2018 in base alla deliberazione 443/2019/R/rif di Arera - schema appendice 1;

3) DI APPROVARE la Relazione al Piano Finanziario a cura dell'Ente, All. C);

4) DI TRASMETTERE il presente atto alla Società "ambiente, Energia E Territorio S.p.a." In Forma Abbreviata "ambi.en.te. Spa" per tutti gli adempimenti conseguenti;

5) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito "*Amministrazione Trasparente*";

6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento e i relativi allegati all'ARERA per la successiva approvazione, in quanto l'Amministrazione Comunale coincide con l'Ente di Governo dell'Ambito (EGATO), ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della deliberazione 443/2019/R/rif, entro il termine di 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, in ottemperanza agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/rif di Arera;

7) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI espressi come segue:

presenti: 13

assenti: 0

Favorevoli: 9

Contrari : 4 (Pochesci, Romagnoli, Gelpi e Perfili)

Astenuti: 0

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 al fine di procedere celermente alla delibera di approvazione delle tariffe ed all'emissione degli avvisi di pagamento per l'anno 2020.

Allegati:

- verbale di resoconto stenotipato (allegato n.1)
- Allegato A
- Allegato B
- Allegato C) Relazione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

COLONNA, li 26/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ING. MASSIMILIANO PETRASSI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COLONNA, li 26/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

Dr.ssa Pizziconi Fabiola

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
FAUSTO GIULIANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSA MARIANI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 08/10/2020, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSA MARIANI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune ed è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSA MARIANI

| Ambito tariffario/Comune di Colonna (RM) | | Ambito tariffario/Comune di Colonna (RM) | | |
|---|---|--|--------------------|-----------------------|
| Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif) | Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR | Ciclo integrato RU | Costi del Comune/i | TOT PEF |
| | | | | |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS | G | 0,00 € | 150.720,59 € | 150.721 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR | G | 17.561,00 € | 0,00 € | 17.561 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD | G | 288.149,96 € | 0,00 € | 288.150 |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{EXP} _{TV} | G | 0,00 € | 0,00 € | - |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR | G | 35.481,21 € | 0,00 € | 35.481 |
| Fattore di Sharing - b | E | 30% | 30% | 30% |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR) | E | 10.644,36 € | 0,00 € | 10.644 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR _{CONAI} | G | 0,00 € | 0,00 € | - |
| Fattore di Sharing - b(1+ω) | E | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+ω)AR _{CONAI} | E | 0,00 € | 0,00 € | - |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC _{TV} | G | 286.735,62 € | 3.319,69 € | 290.055 |
| Coefficiente di gradualità (1+y) | E | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Rateizzazione r | E | 1 | 1 | 1 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+y)RC _{TV} /r | E | 143.367,81 € | 995,91 € | 144.364 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | G | 50.953,64 € | 15.173,41 € | 66.127 |
| ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile | C | 693.213 | 166.890 | 860.103 |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL | G | 32.638,65 € | 0,00 € | 32.638,65 € |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC | G | | 39.620,60 € | 39.620,60 € |
| Costi generali di gestione - CGG | G | 56.214,32 € | 0,00 € | 56.214,32 € |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD | G | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Altri costi - COal | G | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Costi comuni - CC | C | 56.214,32 € | 39.620,60 € | 95.834,92 € |
| Ammortamenti - Amm | G | 35.167,18 € | 0,00 € | 35.167,18 € |
| Accantonamenti - Acc | G | 0,00 € | 64.766,11 € | 64.766,11 € |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | G | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| - di cui per crediti | G | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento | G | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie | G | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Remunerazione del capitale investito netto - R | G | 12.836,22 € | 0,00 € | 12.836,22 € |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{RIC} | G | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Costi d'uso del capitale - CK | C | 48.003,40 € | 64.766,11 € | 112.769,51 € |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{EXP} _{TF} | G | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC _{TF} | G | -237.357,59 € | 420,86 € | -236.936,73 € |
| Coefficiente di gradualità (1+y) | E | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Rateizzazione r | E | 1 | 1 | 1 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+y)RC _{TF} /r | E | -118.679 € | 126 € | -118.553 € |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | G | 13.686 € | 8.562 € | 22.247 € |
| ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse | C | 31.863 € | 113.075 € | 144.938 € |
| Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF | E | | | - |
| ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a | C | 725.077 | 279.965 | 1.005.041 |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 | E | | | - |
| Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif | | | | |
| Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{EXP} _{TV} | facoltativo | 0 € | 0 € | 0 € |
| Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR - COS ^{EXP} _{TV} | facoltativo | 0 € | 0 € | 0 € |
| ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/ | C | 693.213 € | 166.890 € | 860.103 € |
| Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{EXP} _{TF} | facoltativo | 0 € | 0 € | 0 € |
| ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) | C | 31.863 € | 113.075 € | 144.938 € |
| ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND_{TV}) | C | 725.077 € | 279.965 € | 1.005.041 € |
| Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND_{TV} | | | | |
| Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND _{TV} | facoltativo | | | - |
| ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a al netto della componente di rinvio RCND_{TV} | | | | 1.005.041 € |
| Grandezze fisico-tecniche | | | | |
| % rd | G | | | 59,30% |
| q ₀₋₂ | G | | | 1.624,11 |
| costo unitario effettivo - CUEFF €cent/kg | G | | | 707,79 € |
| fabbisogno standard €cent/kg | E | | | 322,70 € |
| costo medio settore €cent/kg | E | | | |
| Coefficiente di gradualità | | | | |
| valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y ₁ | E | | -0,38 | |
| valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y ₂ | E | | -0,23 | |
| valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y ₃ | E | | -0,10 | |
| Totale y | C | | -0,70 | |
| Coefficiente di gradualità (1+g) | C | | 0,3 | |
| Verifica del limite di crescita | | | | |
| r _{pi} | MTR | | | 1,7% |
| coefficiente di recupero di produttività - X _a | E | | | 0,10% |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL _a | E | | | 0,00% |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG _a | E | | | 0,00% |
| coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 ₂₀₂₀ | facoltativo | | | 0,00% |
| Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r | C | | | 1,6% |
| (1+r) | C | | | 1,016 |
| ΣT_a | C | | | 1.005.041,24 € |
| ΣTV _{a-1} | E | | | 404.034,76 € |
| ΣTF _{a-1} | E | | | 768.115,00 € |
| ΣT _{a-1} | C | | | 1.172.149,76 € |
| ΣT _a /ΣT _{a-1} | C | | | 0,857 |
| ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) | C | | | 1.190.904,16 € |
| delta (ΣT_a-ΣTmax) | C | | | - 185.862,92 € |
| Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR | | | | |
| riclassifica TV _a | E | | 48,24% | 484.841,71 € |
| riclassifica TF _a | E | | 51,76% | 520.199,53 € |
| riclassifica ΣT _a | E | | | 1.005.041,24 € |
| Attività esterne Ciclo integrato RU | G | | | - |

| Legenda celle | |
|---------------------------------|--|
| compilazione libera | |
| non compilabile | |
| celle contenenti formule | |
| celle contenenti formule/totali | |

| Gestore | | Input dati Ciclo integrato RU | | Ciclo integrato RU | | |
|---|---|---|---|---|------------------|-------------------|
| Input gestore (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR | | Input gestore (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR | | Input gestore (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR | Costi del Comune | TOT PEF |
| G | Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT | 203.825,39 | G | 203.825,39 | | 203.825,39 |
| G | Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS | - | G | - | | - |
| G | Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR | 17.561,00 | G | 17.561,00 | | 17.561,00 |
| G | Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD | 288.149,96 | G | 288.149,96 | | 288.149,96 |
| G | Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TV} | - | G | - | | - |
| G | Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR | 35.481,21 | G | 35.481,21 | | 35.481,21 |
| E | Fattore di Sharing – b | 0,30 | E | 0,30 | | 0,30 |
| C | Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) | 10.644,36 | C | 10.644,36 | | 10.644,36 |
| G | Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI} | - | G | - | | - |
| E | Fattore di Sharing – b(1+ω) | 0,10 | E | 0,10 | | 0,10 |
| C | Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR _{CONAI} | - | C | - | | - |
| G | Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{TV} | 286.735,62 | G | 286.735,62 | | 286.735,62 |
| C | Coefficiente di gradualità (1+Y) | 0,50 | C | 0,50 | | 0,50 |
| E | Rateizzazione r | 1,00 | E | 1,00 | | 1,00 |
| C | Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+Y)RC _{TV} /r | 143.367,81 | C | 143.367,81 | | 143.367,81 |
| G | Oneri relativi all'IVA e altre imposte | - | G | - | | - |
| C | ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile | 642.259,80 | C | 642.259,80 | | 642.259,80 |
| G | Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL | 32.638,65 | G | 32.638,65 | | 32.638,65 |
| G | Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC | - | G | - | | - |
| G | Costi generali di gestione - CGG | 56.214,32 | G | 56.214,32 | | 56.214,32 |
| G | Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD | - | G | - | | - |
| G | Altri costi - COal | - | G | - | | - |
| G | Costi comuni – CC | 56.214,32 | G | 56.214,32 | | 56.214,32 |
| G | Ammortamenti - Amm | 35.167,18 | G | 35.167,18 | | 35.167,18 |
| G | Accantonamenti - Acc | - | G | - | | - |
| G | - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | - | G | - | | - |
| G | - di cui per crediti | - | G | - | | - |
| G | - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento | - | G | - | | - |
| G | - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie | - | G | - | | - |
| G | Remunerazione del capitale investito netto - R | 12.836,22 | G | 12.836,22 | | 12.836,22 |
| G | Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{ic} | - | G | - | | - |
| G | Costi d'uso del capitale – CK | 48.003,40 | G | 48.003,40 | | 48.003,40 |
| G | Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TF} | - | G | - | | - |
| G | Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC _{TF} | 237.357,59 | G | 237.357,59 | | 237.357,59 |
| C | Coefficiente di gradualità (1+Y) | 0,50 | C | 0,50 | | 0,50 |
| E | Rateizzazione r | 1,00 | E | 1,00 | | 1,00 |
| C | Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+Y)RC _{TF} /r | 118.678,80 | C | 118.678,80 | | 118.678,80 |
| G | Oneri relativi all'IVA e altre imposte | - | G | - | | - |
| C | ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse | 18.177,58 | C | 18.177,58 | | 18.177,58 |
| C | ΣT_a= ΣTV_a + ΣTF_a | 660.437,38 | C | 660.437,38 | | 660.437,38 |
| G | Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF | - | G | - | | - |
| C | TOT PEF | 660.437,38 | C | 660.437,38 | | 660.437,38 |
| Grandezze fisico-tecniche | | | | | | |
| G | % rd | | G | - | | - |
| G | q _{a-2} | | G | - | | - |
| E | fabbisogno standard €cent/kg | #DIV/0! | E | #DIV/0! | | #DIV/0! |
| E | costo medio settore €cent/kg | #DIV/0! | E | #DIV/0! | | #DIV/0! |

| Coefficiente di gradualità | | | | |
|-----------------------------------|---|------|---|------|
| E | valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ_1 | - | E | - |
| E | valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ_2 | - | E | - |
| E | valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ_3 | - | E | - |
| C | Totale γ | - | C | - |
| C | Coefficiente di gradualità (1+γ) | 1,00 | C | 1,00 |

| Verifica del limite di crescita | | | | |
|--|--|-------------|-----|-------------|
| MTR | rpi_a | MTR | MTR | 1,70 |
| E | coefficiente di recupero di produttività - X_a | - | E | 0,50 |
| E | coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_a | - | E | - |
| E | coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_a | - | E | - |
| C | Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p | | C | 1,2% |
| C | (1+p) | 2,2% | C | 2,2% |
| C | $\sum TV_a$ | 660.437,38 | C | 660.437,38 |
| E | $\sum TV_{a-1}$ | 0 | E | - |
| C | $\sum TV_a / \sum TV_{a-1}$ | #DIV/0! | C | #DIV/0! |

ALLEGATO C) RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DELL'ENTE

Indice della relazione

| | |
|--|-----------|
| A)PREMESSA | 2 |
| B)VALUTAZIONI DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE..... | 2 |
| B.1ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE SVOLTA | 2 |
| B.2LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE | 4 |
| B.3COSTI OPERATIVI INCENTIVANTI (COI)..... | 5 |
| B.4EVENTUALE SUPERAMENTO DEL LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE | 6 |
| B.5FOCUS SULLA GRADUALITÀ PER LE ANNUALITÀ 2018 E 2019 | 6 |
| B.6FOCUS SULLA VALORIZZAZIONE DEI FATTORI DI SHARING | 8 |
| B.7SCELTA DEGLI ULTERIORI PARAMETRI | 9 |
| C)CONCLUSIONI..... | 11 |

a) Premessa

Al fine di adempiere alle prescrizioni dettate dalla deliberazione 443/2019/R/RIF integrata con le modifiche apportate con la deliberazione 238/2020/R/RIF, si redige la presente relazione per verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF) assunto dal gestore.

Il gestore del servizio è identificato nella società nella Soc. "ambiente, Energia E Territorio S.p.a." In Forma Abbreviata "ambi.en.te. Spa" CF. 10932291007, che ha gestito il servizio di igiene urbana ed Ambientale.

La Soc. ambi.en.te. Spa ha trasmesso al prot. dell'Ente Reg. nr. 7.508 del 24/09/2020;

- Il PEF grezzo anno 2018 in base allo schema appendice 1 Delibera Arera 443/2019;
- la società ha trasmesso i dati con evidente ritardo rispetto alla richiesta avanzata dall'Ente via pec.
- La società non ha trasmesso i seguenti documenti:
 - la dichiarazione di veridicità MTR Arera in base allo schema appendice 3 Delibera Arera 443/2019;
 - La relazione di accompagnamento in base allo schema appendice 2 Delibera Arera 443/2019;
 - Il Bilancio di esercizio anno 2017;
 - Il Bilancio di esercizio anno 2018;

L'Ente ha sollecitato nuovamente la produzione dei documenti indispensabili alla formazione del Piano Economico e Finanziario, senza avere riscontro.

L'Ente, identificato nell'Ente territorialmente competente, non ha potuto pertanto verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF).

Si rileva che il gestore non ha allegato la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

b) Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

b.1 Attività di validazione svolta

Alla luce dei documenti prodotti dal gestore, il Comune di Colonna, in qualità di ente territorialmente competente, NON ha potuto svolgere una analisi di validazione e verifica degli stessi, andando ad esaminare nel dettaglio i prospetti comunicati e le evidenze contabili sottostanti.

Nel dettaglio:

- La provenienza da fonti contabili obbligatorie di tutti i dati prodotti dal gestore avvalendosi di documenti aziendali certificati quali il bilancio di esercizio, la nota integrativa ed il libro cespiti;

- La coerenza e la quadratura dei dati prodotti rispetto alle sopracitate fonti contabili obbligatorie per mezzo di prospetti riepilogativi forniti dal gestore stesso;
- La rigorosa applicazione da parte del gestore del metodo identificato dalla deliberazione 443/2019/R/RIF nell'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario secondo quanto previsto dall' art. 6 della stessa;
- La corretta esclusione a riconoscimento tariffario delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti così come indicato dall'art. 1.1 della deliberazione 443/2019/R/RrF;
- La corretta individuazione ed esclusione a riconoscimento tariffario delle voci di costo operativo riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti denominate poste rettificative ed identificate dall'art. 1.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF;
- I costi sostenuti dal gestore per campagne ambientali e misure di prevenzione;
- I ricavi provenienti dalla vendita di materiali e/o energia e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti da CONAI;
- Eventuali altri ricavi riconducibili nella componente tariffaria AR così come individuato dall'art. 2.2 sesto punto della deliberazione 443/2019/R/RIF, ovvero "[. ..] le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato[...]";
- I dati relativi ai costi di capitale comunicati dal gestore avvalendosi dei prospetti di riconciliazione con il libro cespiti ponendo particolare attenzione agli eventuali contributi a fondo perduto percepiti dallo stesso;
- Il valore delle immobilizzazioni in corso e la corretta esclusione di quelle non movimentate negli ultimi quattro anni;
- I costi d'uso del capitale riferiti a beni di proprietà di soggetti terzi utilizzati dal gestore a fronte del pagamento di un corrispettivo, verificando che gli stessi siano stati considerati nel limite del corrispettivo stesso;
- Il corretto trattamento dei beni in leasing meglio descritto nel paragrafo 4.7 della presente relazione.
- I driver di allocazione delle poste comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore.
- I driver di allocazione territoriale delle poste economiche relative ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore.
- I driver di allocazione di cespiti comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore.
- I driver di allocazione territoriale dei cespiti relativi ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore.

Si precisa inoltre, che i dati presentati dal Gestore non sono correlati dalla dichiarazione di veridicità.

L'Ente comunque ha ritenuto, nel rispetto dei termini di Legge per l'approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe Tari, elaborare il Pef finale integrando i dati ed elaborando il metodo definito nell'allegato A (MTR) alla deliberazione 443/2019 di Arera.

b.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Come previsto dall'art. 4.1 del MTR il rapporto tra le tariffe di riferimento *e* quelle dell'anno precedente deve rispettare il limite alla variazione annuale indentificato in **(1 + pa)**.

Il parametro pa è determinato sulla base della seguente formula:

$$pa = rpia - Xa + QLa + PGa$$

dove:

- **rpia** è il tasso di inflazione programmata, pari al 1,7%;
- **Xa** è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%.
- **Qla** è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 del MTR;
- **PGa** è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al 4.4 del MTR.

Non essendo previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono, unitamente al miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti, il valore della componente QL assume il valore di 0%.

Non essendo previste variazioni attese di perimetro (PG) costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore, il valore della componente PG assume il valore di 0%.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte l'ente ha proceduto al calcolo del parametro *Pa* come da tabella seguente:

| Coefficiente | Descrizione | Valore |
|---------------------|---|---------------|
| rpia | Tasso di inflazione programmata | 1,7 % |
| Xa | Coefficiente di recupero della produttività | 0,1 % |

| | | |
|-----------------------|---|--------------|
| Q_{la} | coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti | 0 % |
| PG_a | Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi | 0 % |
| Pa | Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe | 1,6 % |

| Verifica del limite di crescita | | |
|---|--------------------|----------------|
| <i>rpi_a</i> | MTR | 1,7% |
| coefficiente di recupero di produttività - X_a | E | 0,10% |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità - Q_{La} | E | 0,00% |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_a | E | 0,00% |
| coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19₂₀₂₀ | facoltativo | 0,00% |
| Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r | C | 1,6% |
| (1+r) | C | 1,016 |
| $\sum T_a$ | C | 1.005.041,24 € |
| $\sum TV_{a-1}$ | E | 404.034,76 € |
| $\sum TF_{a-1}$ | E | 768.115,00 € |
| $\sum T_{a-1}$ | C | 1.172.149,76 € |
| $\sum T_a / \sum T_{a-1}$ | C | 0,857 |
| $\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) | C | 1.190.904,16 € |
| delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$) | C | -185.862,92 € |

Le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2020, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un importo inferiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie risulta rispettato.

b.3 Costi operativi incentivanti (COI)

Così come previsto dall'articolo 8.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF l'ente territorialmente competente promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti, fissando obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determinando i valori QL e PG, nei limiti fissati al comma 4.4 del MTR.

L'ente ha facoltà di favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale COI Fissi e variabili nel caso in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

Con riferimento a quanto evidenziato dal Gestore, l'Ente non ha previsto una valorizzazione delle componenti di costo di natura previsionale COI.

b.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2020, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un importo inferiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie risulta rispettato.

b.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

In relazione alle componenti alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi, ai sensi dell'art. 15 del MTR:

$\gamma_{1,2,3}$ dove:

- $\gamma_{1,2}$ è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;
- $\gamma_{2,3}$ è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- $\gamma_{3,2}$ è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi

3.319,69 €

per la sola quota comunale)

420,86 €

per la sola quota comunale)

Conguaglio non graduato: \sum RCTV + RCTF

3.740,54 €

872.233,78 €

\sum a-2

277.300,00 €

\sum a-2

707,79 €

(Costo Unitario effettivo)

1.624

: Quantità Rifiuti prodotti in a-2

Benchmark (€/Ton fabb. 2018)

322,70 €

| | |
|--|----|
| condizione1: $CU > bench$ | sì |
| condizione2: $somma\ RCTV + RCTF \leq 0$ | no |

- valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta

differenziata da raggiungere;

- quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;

- γ_{2020} determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

| | |
|---|-------|
| γ_1 | -0,38 |
| γ_2 | -0,23 |
| γ_3 | -0,10 |
| | -0,70 |
| $\gamma_{2020} = \gamma_1 \cdot \gamma_2 + \gamma_2 \cdot \gamma_3 + \gamma_3 \cdot \gamma_1$ | |

| | |
|--------------------------|------------|
| Conguaglio 2018 graduato | 1.122,16 € |
|--------------------------|------------|

L'Ente sceglie di determinare la componente r pari a 1 (uno), ovvero recuperare il conguaglio nell'anno 2020.

b.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

L'individuazione dei fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia non è stata effettuata in quanto il gestore non ha rendicontato i ricavi, anche se più volte richiesto.

| -quota dei proventi derivanti dalla vendita di materiali ed energia dai rifiuti (ARa) | | |
|--|------------|------------|
| - b (ARa) nel caso di vendita di materiali o energia a privati l'ente può trattenere al gestore e detrarre dai costi da inserire nel PEF dal 30% al 60% del ricavo e quindi il gestore potrà avere riconosciuto dal 40% al 70% del ricavo dal libero mercato; | | |
| Quota detratta dai costi del PEF sui ricavi dai rifiuti nel libero mercato | | |
| | ETC | Gestore |
| $b=(0,3)$ <i>sharing</i> massimo | 30% | 70% |
| $b=(0,6)$ <i>sharing</i> minimo | 60% | 40% |
| b sharing scelto: | 30% | 70% |

| -quota dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI (ARCONAI,a) |
|--|
| - $b(1 + \omega)$ ARCONAIa , nel caso di proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI le trattenute dipendono dai due parametri ω e b . Verifichiamo cosa accade nei casi limite: |
| 1) nel caso in cui vi siano performance molto elevate e quindi sia possibile porre $\omega=0,1$ l'Ente può trattenere al gestore e detrarre dai costi da inserire nel PEF dal 33% ($b=0,3$) al 66% ($b=0,6$) del ricavo; quindi il gestore potrà avere riconosciuto dal 34% al 67% del ricavo derivante dal CONAI; |

2) nel caso in cui vi siano performance molto basse e quindi sia possibile porre $\omega=0,4$ l'Ente può trattenere al gestore e detrarre dai costi da inserire nel PEF dal 42% ($b=0,3$) all'84% ($b=0,6$) del ricavo quindi il gestore potrà avere riconosciuto dal 16% al 58% del ricavo.

| Quota detratta dai costi sui proventi CONAI | | | | | |
|--|---|-----|---------|-----|-----|
| $\frac{b}{1+\omega} + \omega \frac{b}{1+\omega}$ | | | | | |
| Determinare il fattore correttivo, tenuto conto che: | | | | | |
| | Performance elevate $\omega = 0,1$ Performance basse $\omega = 0,4$ | | | | |
| ω Scelto: 0,4 | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ETC</th> <th>Gestore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">33%</td> <td style="text-align: center;">67%</td> </tr> </tbody> </table> | ETC | Gestore | 33% | 67% |
| ETC | Gestore | | | | |
| 33% | 67% | | | | |
| Sharing con fattore correttivo | | | | | |

| | |
|---|----------------------|
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR | 35,48 |
| | 1,21 € |
| Fattore di Sharing – b | 30% |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) | 10.644,36 € € |

| | |
|--|------------|
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{CONAI} | 0 € |
| Fattore di Sharing – b(1+ω) | 1,1 |
| Sharing CONAI – (AR_{CONAI}) (corretto con ω) | 33% |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR_{CONAI} | 0 € |

b.7 Scelta degli ulteriori parametri

In generale, l'Ente non ha optato per la quantificazione della componente RCNDTv.

RCNDTv: Componente destinata alla copertura degli oneri variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze non domestiche di cui alla deliberazione 158/2020/R/Rif e sua eventuale rateizzazione;

- **Art. 7 ter.1** la componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione

delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche.

7 ter.2 «Nell'anno 2020, l'Ente territorialmente competente può determinare la componente

Art. 7 ter.2...nei limiti della riduzione attesa della quota variabile TVnd derivante dall'applicazione

dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche.

7 ter.3 «La valorizzazione della componente **Art. 7 ter.3** può avvenire solo nel caso in cui non siano

state vincolate allo scopo specifiche risorse rese disponibili nel bilancio dello Stato o in quello di altri Enti territoriali.»

| Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV^{EXP}_{TV} | 0 € | 0 € | 0 € |
| Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COS^{EXP}_{TV} | 0 € | 0 € | 0 € |
| ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) | 693.213 € | 167.200 € | 860.103 € |
| Scostamento atteso dei costi | 0 € | 0 € | 0 € |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-------------|
| variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV_{TF}^{EXP} | | | |
| $\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) | 31.863 € | 113.382 € | 144.938 € |
| $\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio $RCND_{TV}$) | 725.077 € | 280.582 € | 1.005.041 € |
| <i>Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – $RCND_{TV}$</i> | | | |
| Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – $RCND_{TV}$ | | | |

c) Conclusioni

La presente relazione redatta secondo lo schema dettato dalla deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif

Integra e fornisce informazioni e metodologie inerenti ai calcoli effettuati per la determinazione degli importi correlati alle singole voci di costo ricomprese nell'appendice 1 della richiamata delibera ARERA.

L'ufficio Tecnico – Servizi tecnologici e l'Ufficio Finanziario – Tributi hanno indispensabilmente collaborato, ciascuno per la propria competenza, per il buon esito dell'implementazione della nuova regolazione.